

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA

Il sottoscritto Cella Maurizio – Responsabile dell'Area 6 - del Comune di Ponte di Piave, con sede in Ponte di Piave, Piazza Garibaldi, 1 – C.F. 80011510262, in esecuzione di quanto previsto con deliberazione della giunta Comunale n. ___ del __. __. 2015

CONCEDE IN LOCAZIONE TEMPORANEA

Al sig. DAVOLI ERMINIO, nato a MILANO il 01/10/1939 C.F. DVLRMN39R01F205X, già residente a Ponte di Piave in via Marconi, 16/7, che accetta, l'unità immobiliare posta in Ponte di Piave, via Marconi, 16/7 composto di n. 3 vani, oltre cucina, servizi e garage:

Estremi identificativi catastali dell'unità immobiliare:

- sez. D, Fg. 1 – mappale 305 sub. 64 Cat. A3 classe 3 RC 348,61
- sez. D, Fg. 1 - mappale 305 sub. 15 Cat. C6 classe 2 RC 23,14

La locazione sarà regolata alle seguenti pattuizioni:

- 1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi diciotto, dal 01/09/2015 al 28/02/2017 e cessa senza bisogno di alcuna disetta;
- 2) Il locatore dichiara che la transitorietà del contratto deriva dall'inserimento dell'immobile nel Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 02/12/2014;
- 3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi;
- 4) Il canone annuo di locazione è convenuto in € 4.080,00 che il conduttore si obbliga a corrispondere in rate mensili di € 340,00 che dovranno essere versate entro il giorno dieci del mese di riferimento;

- 5) Il pagamento del canone e di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27/07/1978 n. 392;
- 6) Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, cioè quelle relative a impianti di acqua, gas, luce e sanitari, a serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei muri e dei soffitti e alla pavimentazione. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale;
- 7) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del portiere. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile;
- 8) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati;
- 9) Si dà atto che, a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, viene utilizzato il deposito cauzionale a suo tempo costituito che sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale;
- 10) L'inadempienza da parte del conduttore di qualunque dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la risoluzione di esso;
- 11) Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e per le quietanza, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi;

12) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi vigenti in materia di locazioni.

Ponte di Piave, li

IL CONDUTTORE

Davoli Erminio

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Geom. Maurizio Cella